sull'attribuzione dell'assegno per nucleo familiare che la stessa aveva richiesto in quanto convivente insieme a due nipoti.

L'INPDAP aveva rigettato tale richiesta in quanto i nipoti della signora, pur conviventi, avrebbero dovuto essere orfani di entrambi i genitori.

Purtroppo l'Ufficio, effettuati i necessari approfondimenti, non ha potuto far altro che comunicare la legittimità del provvedimento assunto dall'INPDAP.

In effetti la normativa sulla quale si è pronunciata la Corte Costituzionale (art. 38 D.P.R. 26.4.1957, n. 818) si riferiva alla eventuale reversibilità delle pensioni (per particolari casi) e non già all'assegno per il nucleo familiare, che è invece disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 13.5.1988, n. 153) e concerne, quindi, un istituto diverso che richiede anche presupposti e requisiti ben differenti e più restrittivi.

Il menzionato art. 2 del D.L. n. 69/88, al comma 6, precisa infatti che, nella fattispecie in esame, per poter percepire il richiesto assegno è necessario non solo che i nipoti (di età inferiore

a 18 anni compiuti) facciano parte del nucleo familiare del richiedente, ma anche che "essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".

Né al riguardo può invocarsi l'estensione analogica delle statuizioni della Corte Costituzionale, poiché la citata pronuncia è intervenuta su una normativa diversa e in base a presupposti dissimili (irragionevole disparità di trattamento), discriminazione questa che, nel citato art. 2 del D.L. n. 69/88, non sembra rinvenirsi.

4.5.4. Riqualificazione edificio ex psichiatrico

Un Coordinamento Salute Mentale della regione ha chiesto al Difensore civico di interessarsi presso una ASL poiché il ricavato della messa a reddito della vendita delle ex strutture psichiatriche fosse utilizzato per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela salute mentale" e dal relativo progetto regionale di attuazione.

Tale progetto prevedeva la costituzione di una rete di servizi efficienti ed indispensabili per garantire la tutela della salute

mentale, sia sotto l'aspetto della prevenzione e della riabilitazione, che dell'inserimento lavorativo della persona malata.

L'Azienda sanitaria, su invito del Difensore civico a voler prendere in considerazione quanto proposto dal Coordinamento, comunicava l'intenzione e la volontà di destinare i proventi della vendita delle strutture ex psichiatriche, al progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", ritenendolo meritevole di attuazione.

4.6. DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

Anche quest'anno i casi sottoposti all'attenzione del Difensore civico hanno riguardato per lo più problemi legati a rimborsi di tasse universitarie, alle graduatorie relative all'attribuzione di borse di studio, nonché a mancate erogazioni dagli enti pubblici in occasione di realizzazione di progetti culturali.

In quasi tutti gli interventi si è riusciti a risolvere i diversi problemi prospettati dagli interessati evitando in questo modo l'instaurarsi di inutili contenziosi giudiziari.

Queste alcune delle questioni più importanti.

4.6.1. Pagamento borse di studio: possibilità di diverse forme di riscossione

Ad interessare particolarmente l'Ufficio, l'esposto di alcuni studenti beneficiari di borse di studio i quali lamentavano il fatto che il pagamento delle singole rate avveniva tramite il Tesoriere dell'Azienda del diritto allo studio, il quale inviava al diretto

interessato raccomandata A.R. contenente l'assegno circolare, con tassa postale a carico del beneficiario stesso.

A quanto riferito, tale forma di pagamento sarebbe stata l'unica consentita dalle disposizioni impartite dall'Azienda Diritto allo Studio Universitario al proprio Tesoriere, nonostante gli studenti stessi avessero espresso la volontà di ricevere le somme tramite accredito sul proprio conto corrente o mediante riscossione diretta alla sede della banca che effettuava il Servizio di Tesoreria.

Poiché le clausole contrattuali attinenti ai servizi di tesoreria attivati con la Regione e con gli enti da essa dipendenti, prevedono generalmente una varietà di forme di riscossione dei contributi erogati (segnatamente l'accredito su conto corrente e la riscossione allo sportello), l'Ufficio invitava l'Azienda sopra nominata a riesaminare il problema con ogni attenzione, venendo incontro alle legittime richieste degli studenti.

A seguito di tale segnalazione, l'Azienda medesima comunicava l'intenzione di comprendere tra le modalità di pagamento anche la riscossione diretta da parte degli studenti con l'eventuale emissione di assegni circolari non trasferibili (da inviare

al diretto interessato con racc. A.R. con spese postali a carico del beneficiario) solo ove lo studente non avesse riscosso direttamente la somma dopo una certa data.

4.6.2. Protocollo d'intesa per l'anno scolastico 2003-2004 per l'attività di sostegno agli alunni diversamente abili

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per segnalare il particolare stato di disagio in cui si era trovato il proprio figlio, affetto da una forma di handicap e frequentante la prima classe di un istituto tecnico della regione, al quale, per lo svolgimento delle attività didattiche, erano state assegnate solo sei ore di sostegno, ritenute dallo stesso insufficienti per le esigenze scolastiche, tanto da chiederne un sostanzioso aumento.

L'ufficio sottoponeva all'attenzione del Dirigente scolastico, nonché del Provveditore agli studi il delicato caso affichè si fossero adoperati, nei limiti del possibile, per venire incontro alle comprensibili esigenze dello studente.

Lo scrivente ricordava inoltre che, al di là della disponibilità di risorse umane necessarie per l'espletamento del predetto servizio,

era necessario garantire uno standard minimo di assistenza scolastica, in linea con i principi ispiratori della legge n. 104/92 e della giurisprudenza costituzionale.

Di seguito a tale intervento l'istituzione scolastica comunicava di aver posto in essere ogni atto possibile al fine di garantire agli alunni diversamente abili una decorosa e fruttuosa attività didattica, facendo formale richiesta finalizzata all'integrazione dell'organico di sostegno.

Inoltre la Direzione regionale Qualità della vita, direttamente investita del problema, dava la buona notizia relativa al siglato protocollo di intesa tra Regione Abruzzo, UPI (Unione Province d'Italia), ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), UNCEM (Unione Nazione Comunità Montane) e le quattro Province abruzzesi, con efficacia per l'anno scolastico 2003/2004, con cui si stabiliva che la Provincia, per il tramite del Comune, avrebbe provveduto a garantire il servizio di integrazione scolastica dello studente diversamente abile che frequenta scuole medie superiori o università.

4.6.3. Il trasporto scolastico, un servizio altamente sociale

Il genitore di un alunno si era rivolto al proprio comune di residenza facendo formale richiesta per ottenere il servizio di trasporto scolastico per la propria figlia.

Non ottenendo alcuna risposta da parte dell'amministrazione comunale, chiedeva al Difensore civico di interessarsi della questione.

L'Ufficio ha provveduto a chiedere opportuni chiarimenti ricordando tra l'altro che, trattandosi di un servizio altamente sociale e peraltro previsto anche da apposita disposizione di legge regionale (n. 78/1978 art. 3), l'istanza per tali ragioni doveva essere comunque presa in considerazione al fine di valutare, nel limite del possibile, l'estensione del trasporto scolastico anche nella zona di residenza dell'alunna.

L'amministrazione comunale coinvolta si è mostrata aperta ad una positiva soluzione della questione, peraltro resa difficoltosa dalla ripidità della strada in cui abitava la famiglia che aveva fatto la richiesta del servizio.

4.7. ECOLOGIA E AMBIENTE

Sempre più numerose le richieste di intervento per problemi connessi all'inquinamento atmosferico e, più in generale, alla tutela dell'ambiente e del territorio.

All'attenzione del Difensore civico diverse segnalazioni relative alla localizzazione degli impianti di telefonia cellulare e degli elettrodotti con richiesta di verificare sia il rispetto dei parametri di compatibilità ambientale che dei valori massimi di esposizione ai campi magnetici.

Di particolare interesse anche questioni che hanno riguardato le disfunzioni nell'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che hanno rappresentato problemi da risolvere con urgenza.

Di seguito si riportano alcune delle tematiche di particolare attualità ed interesse.

4.7.1. Inquinamento elettromagnetico: segnalazioni di emissioni

E' stato sottoposto all'attenzione del Difensore civico il caso di un cittadino che da tempo aveva sollecitato gli organismi competenti al regime di controllo ed autorizzativo a verificare la situazione relativa ai disturbi provocati dalle emissioni elettromagnetiche di antenne installate nei pressi della sua abitazione.

Nonostante i rilievi effettuati dall'ARTA e le richieste della competente Direzione dell'Assessorato regionale all'Ambiente, il Sindaco del comune di residenza dell'esponente aveva ordinato l'archiviazione del procedimento ritenendo infondati gli accertamenti eseguiti.

In merito a tali provvedimenti l'Ufficio ha espresso forti perplessità circa le motivazioni poste dal Sindaco a base dell'ordinanza, laddove aveva valutato "infondato l'accertamento eseguito", senza darne adeguata motivazione; tanto più che tale assunto non sembrava trovare coincidenza con le varie note del Dipartimento provinciale dell'ARTA, né con quelle degli altri organismi coinvolti.

Si è ritenuto pertanto opportuno richiamare l'attenzione del Commissario straordinario del comune interessato affinché avesse provveduto ad assumere le determinazioni del caso.

4.7.2. Rumori molesti provenienti da un laboratorio artigianale

All'attenzione del Difensore civico è stata sottoposta la vicenda di un cittadino che da tempo non riusciva a condurre una vita serena, in quanto nel suo appartamento si avvertivano rumori molesti provenienti da un laboratorio ubicato proprio sotto il suo appartamento.

Ciò che lamentava il signore era che, nonostante diversi sopralluoghi e misurazioni fonometriche, il problema non era stato ancora risolto.

L'Ufficio provvedeva a richiedere notizie al Dirigente del Dipartimento provinciale dell'ARTA, alla Direzione del Servizio di Assistenza alla vita della regione e alla Direzione della ASL territorialmente competente.

Quest'ultima rispondeva spiegando di non aver mai avuto conoscenza dell'esito delle fonometrie richieste e che perciò si era trovata nella impossibilità di esprimere pareri in merito o di chiedere l'eventuale adozione di procedimenti consequenziali, quali ad esempio l'insonorizzazione dei locali.

La Direzione Provinciale dell'ARTA, su sollecitazione del Difensore civico, provvedeva di nuovo alla rilevazione di tali rumori inviando il relativo verbale al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL per i relativi provvedimenti.

4.8. FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI

Anche quest'anno, in tema di formazione professionale, l'Ufficio si è interessato delle problematiche riguardanti le richieste di concessione voucher per la frequenza di corsi finanziati con il POR Abruzzo, nonché dei ritardi nella corresponsione di borse di studio o di indennità di frequenza a studenti che avevano frequentato corsi finanziati dalla regione e conclusi oramai da tempo.

Numerose anche le richieste di cittadini relative a questioni previdenziali riguardanti per lo più la restituzione di contributi indebitamente versati e l'errata ricostruzione di periodi contributivi, nonché i ritardi nella liquidazione di pensioni ordinarie e privilegiate.

Qui di seguito si sintetizzano alcune delle problematiche più significative.

4.8.1. Contraddittorie comunicazioni sul bando per l'assegnazione del Voucher

Il Difensore civico è intervenuto a favore di una cittadina che, avendo fatto istanza di partecipazione al bando per l'attribuzione del Voucher, nel breve intervallo di tempo di circa 2 mesi, aveva ricevuto due contraddittorie comunicazioni da parte della Direzione regionale Implementazione Programmi e Progetti della Giunta regionale.

Inizialmente la ricorrente veniva informata che la sua istanza era stata inserita nell'elenco di quelle finanziabili.

La stessa procedeva ad ottemperare a quanto richiesto inviando, visto che il corso era già terminato, il certificato attestante gli esiti positivi del percorso formativo, nonché la relazione illustrativa e la fattura quietanzata relativa al pagamento del corso.

Dopo circa 2 mesi, la stessa amministrazione trasmetteva all'esponente una nota con la quale comunicava che si non poteva far luogo alla corresponsione del contributo, in quanto il corso era perfettamente identico a quello finanziato nell'anno 2001.

L'esclusione è apparsa subito di dubbia legittimità, stante la procedura seguita: il Difensore civico ha infatti evidenziato che, qualora si fosse rilevata un'effettiva identità tra i corsi 2001 e 2002, non poteva assolutamente prescindersi dall'avvio e dalla conclusione di un procedimento di autotutela che, com'è noto, doveva seguire lo stesso iter percorso per l'avvenuta assegnazione del voucher e rispettare tutte le norme procedimentali di cui alla L. 241/90.

Inoltre, trattandosi di provvedimento che andava ad incidere negativamente sulla posizione giuridica di terzi e soprattutto, intervenendo nel momento in cui il controinteressato aveva già fatto affidamento sul promesso beneficio economico, l'Amministrazione procedente non poteva esimersi dal fornire un'adeguata motivazione dell'interesse pubblico sotteso al ricorso alla via dell'autotutela.

4.8.2. Indennità di disoccupazione: occorre essere iscritti presso il centro per l'impiego

E' stato richiesto l'intervento del Difensore civico da parte di un cittadino, che lamentava il mancato accoglimento della richiesta di trattamento ordinario di disoccupazione.

Secondo il ricorrente, la domanda non sarebbe stata accolta a causa di una mera formalità cioè il mantenimento dell'iscrizione presso il centro per l'impiego territorialmente competente.

Al riguardo è stato accertato – pur trattandosi nel caso di specie di dipendente stagionale – che il requisito di iscrizione all'Ufficio di collocamento era essenziale per il diritto alla disoccupazione.

Pertanto, poiché all'epoca della domanda non risultava alcuna iscrizione, l'Ufficio di collocamento aveva comunicato giustamente la reiezione della medesima istanza.